



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

Deliberazione n. 33 in data 30/06/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **20:45** presso **Sala Consiliare**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
1	GESUALDI Filippo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CERUTTI Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	MAGNAGHI Valerio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	VEZZARO Sidonia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CASSINERIO Pierangela	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	BONARRIGO Concetta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	POZZI Alessandro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


N.	Cognome Nome	Pres.	Ass.
8	CATANIA Massimiliano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	BUBBA Angela Stella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	COLOMBO Claudia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	FERRARI Carlo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	PIANTANIDA Mattia Ludovico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	REGALIA Massimo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale presenti: 10

Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Rocco Roccia**.

Il Sig.ra Concetta Bonarrigo, in qualità di **VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.



Risultano altresì presenti: Ass. D.C. Vendramin e Ass. S. Foti.

...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2020 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2021 è stato approvato il Regolamento TARI;

Vista la propria precedente deliberazione riguardante l'approvazione e validazione del PEF TARI 2021 dal quale si evidenzia un costo complessivo per l'anno 2021 da coprire con la tariffa TARI 2021 pari a € 657.144,00 di cui € 108.632,00 di costi fissi ed € 548.512,00 di costi variabili;

Considerato che l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 prevede la facoltà di fissare le tariffe TARI applicando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999 incrementati/diminuiti del 50%;

Ritenuto di determinare le tariffe TARI 2021 fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al punto precedente, in misura tale da attenuare il rilevante impatto che il sistema di calcolo del tributo determina su particolari categorie di attività e famiglie, determinando conseguentemente tariffe il più vicine possibile a quelle applicate negli ultimi anni assicurando altresì un riequilibrio del prelievo tra le diverse categorie di utenza particolarmente beneficiate o fortemente penalizzate dall'entrata in vigore del tributo TARI;



Ritenuto per l'anno 2021 di ripartire i costi tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo la seguente proporzione:

75,97 % a carico delle utenze domestiche;

24,03 % a carico delle utenze non domestiche (calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti raccolta nell'anno 2020 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest'ultima definita sulla base dei coefficienti *Kd* (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di attività) definiti dal D.P.R. 158/1999.

Ritenuto inoltre di assicurare un abbattimento dei costi variabili riferibili alle utenze domestiche correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata e che tale riduzione si è concretizzata scomputando dalla parte variabile dei costi riferiti alle utenze domestiche, la somma di € 44.374,00 derivante dai proventi della vendita delle frazioni avviate al recupero/riciclo e l'abbattimento previsto dal regolamento per il compostaggio domestico, con contestuale conguaglio sulla parte variabile delle utenze non domestiche;

Vista l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. A), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti TARI;

Considerato che l'art. 24 del predetto Regolamento TARI prevede che contestualmente all'approvazione delle tariffe vengano stabilite le condizioni per usufruire dell'esonero parziale o totale dal pagamento del tributo da accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico ed il successivo comma 2 prevede la possibilità di applicare riduzioni da applicare sia alla parte fissa che a quella variabile, nel limite massimo del 20% alle utenze non domestiche di cui alle categorie 25 (supermercato pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi) e 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dell'allegato 1 del regolamento stesso, con superficie tassabile inferiore a 60 mq;

Ritenuto per l'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1 del predetto art. 24, le seguenti fasce di reddito ISEE:

ISEE nucleo/nuclei familiari occupanti l'abitazione	Agevolazione erogabile su totale dovuto/anno
Da € 0,00 a € 5.000,00	90%
Da € 5.000,01 a € 8.000,00	70%
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	45%

Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari viene effettuato su richiesta presentata dall'utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, ossia che l'agevolazione può essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione.



Ritenuto altresì di confermare quanto già previsto per l'anno di imposta 2020, in applicazione di quanto disposto dall'art. 24 comma 2 del vigente regolamento TARI di determinare nel 20% la riduzione applicabile alle categorie 25 e 27 con superficie tassabile inferiore a 60 mq;

Considerato che nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 sono intervenuti diversi provvedimenti sia nazionale che regionali che, allo scopo di contenere il contagio ed a tutela della salute pubblica, hanno disposto, in momenti diversi, la chiusura obbligatoria o delle restrizioni nell'esercizio delle attività;

Considerato che lo Stato con l'art. 6 del DL 73/2021 ha stanziato dei fondi volti ad attenuare l'impatto dell'emergenza Covid-19 sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a tali attività economiche;

Vista la stima effettuata e pubblicata da IFEL in merito alla quantificazione del contributo assegnato ai vari Comuni in forza del citato DL 73/2021 in attesa del provvedimento ministeriale di riparto, che indica il Comune di Ferno come beneficiari della somma di € 33.202;

Vista la nota IFEL del 16/06/2021 riguardante il perimetro delle agevolazioni applicabili ai sensi del citato art. 6 del DL 73/2021;

Ritenuto quindi opportuno, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti introdurre un'agevolazione TARI a favore delle attività economiche che, a seguito dei vari provvedimenti nazionali e regionali intervenuti allo scopo di contenere l'emergenza sanitaria da Covid-19, sono state costrette a sospendere o limitare fortemente la propria attività, o hanno rilevato un calo sensibile dell'attività in conseguenza alla diminuzione dei voli presso l'aeroporto di Malpensa terminal 1 quali le attività di parking e le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, secondo il seguente schema:

n.	Categorie di Attività	riduzione su tariffa fissa e variabile
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25% solo per autorimesse
7	Alberghi con ristorante	30%
8	Alberghi senza ristorante	30%
8a	strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere	30%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	30% Escluse: librerie, cartolerie, ferramenta
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30%



17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%

con la precisazione che la riduzione sarà applicata direttamente sia sulla tariffa fissa che su quella variabile senza necessità di alcuna istanza da parte delle varie utenze interessate

Ritenuto inoltre opportuno prevedere la possibilità di richiedere una riduzione del 20% per tutte le altre categorie delle utenze non domestiche in possesso di partita IVA, non contemplate nella tabella sopra riportata, a condizione che l'utente dichiari, a mezzo di idonea modulistica, che

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- di essere in regola con gli adempimenti ed i pagamenti del tributo sui rifiuti (TARI/TARSU) alla data della presentazione della domanda di riduzione;

Dato atto che, a seguito di stima effettuata dall'ufficio tributi, l'importo massimo derivante dalla concessione delle agevolazioni /riduzioni nei punti precedenti illustrate, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, ammonta a complessivi € 47.702,00 di cui € 33.202,00 per le utenze non domestiche ed € 14.500,00 per le utenze domestiche e che la spesa relativa è coperta da risorse del bilancio, al codice 09.03.1.09.0000001 del bilancio 2021-2023 anno 2021 per € 43.202,00 e da risparmi derivanti dal contributo covid-19 (fondone 2020) IS 731/2020 per € 4.500,00;

Richiamati:

- l'art. 30, comma 5, del dl 41/2021 che fissa il termine, autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione, del 30 giugno 2021 per l'approvazione dei PEF e delle tariffe TARI 2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),*



dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 della legge 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 07/12/2012;

Sentito il parere della Commissione Consiliare Bilancio, finanza locale e tributi in data 25/06/2021;

Visti gli allegati pareri obbligatori espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Colombo, Ferrari, Piantanida), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono interamente richiamate nel dispositivo del presente atto:

- Di determinare per l'anno 2021 le seguenti tariffe del Tributo TARI, come definite **nell'allegato A)** alla presente deliberazione, nel quale sono indicati i valore dei coefficienti Kb, Kc e Kd utilizzati per il calcolo delle tariffe stesse:

A) UTENZE DOMESTICHE

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,149	57,18
2 componenti	0,175	120,81
3 componenti	0,196	147,32



4 componenti	0,213	177,72
5 componenti	0,229	214,36
6 o più componenti	0,242	244,16

B) UTENZE NON DOMESTICHE:

n.	Categorie di Attività	Quota fissa €/mq	Quota Variab €/mq	TOTALE €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,111	0,749	0,860
2	Cinematografi e teatri	0,120	0,803	0,923
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,248	1,671	1,919
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,245	1,656	1,901
5	Stabilimenti balneari	0,178	1,195	1,373
6	Esposizioni, autosaloni	0,212	1,439	1,652
7	Alberghi con ristorante	0,678	4,589	5,267
8	Alberghi senza ristorante	0,446	3,029	3,475
8a	strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere	0,195	1,312	1,507
9	Case di cura e riposo	0,347	2,337	2,684
10	Ospedale	0,357	2,405	2,762
11	Uffici, agenzie,	0,628	4,248	4,876
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,254	1,717	1,970
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,517	3,489	4,006
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,496	3,358	3,854
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,344	2,324	2,669



16	Banchi di mercato beni durevoli	0,490	3,310	3,800
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,382	2,576	2,958
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,286	1,937	2,223
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,390	2,626	3,015
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,256	1,729	1,985
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,302	2,029	2,331
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,187	8,021	9,207
23	Mense, birrerie, amburgherie	1,043	7,045	8,088
24	Bar, caffè, pasticceria	1,101	7,441	8,541
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,899	6,096	6,995
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,733	4,953	5,686
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,247	8,423	9,670
28	Ipermercati di generi misti	0,756	5,116	5,873
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,982	6,645	7,627
30	Discoteche, night-club	0,373	3,598	3,972

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50.%;

- Di utilizzare, per l'applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, di cui al comma 1 dell'art. 24 del vigente regolamento TARI le seguenti fasce di reddito ISEE:

ISEE nucleo/nuclei familiari occupanti l'abitazione	Agevolazione erogabile su totale dovuto/anno
Da € 0,00 a € 5.000,00	90%
Da € 5.000,01 a € 8.000,00	70%
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	45%



Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari viene effettuato su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, ossia che l'agevolazione può essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità all'agevolazione.

3. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del Regolamento TARI di fissare nel 20% la riduzione applicabile alle categorie 25 e 27 con superficie tassabile inferiore a 60 mq;
4. Di introdurre per l'anno 2021, in applicazione dell'art. 24 comma 1 del vigente regolamento TARI una riduzione da applicare sulla tariffa come determinata al punto 1 lettera B delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività in conseguenza ai provvedimenti emanati sia a livello nazionale che regionale per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 come dal seguente prospetto:

n.	Categorie di Attività	riduzione su tariffa fissa e variabile
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	25% solo per autorimesse
7	Alberghi con ristorante	30%
8	Alberghi senza ristorante	30%
8a	strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere	30%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	30% Escluse: librerie, cartolerie, ferramenta
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	30%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	30%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	50%
24	Bar, caffè, pasticceria	50%

con la precisazione che la riduzione sarà applicata direttamente sia sulla tariffa fissa che su quella variabile senza necessità di alcuna istanza da parte delle varie utenze interessate

Di concedere una riduzione del 20% sulla tariffa via fissa che variabile, per tutte le altre categorie delle utenze non domestiche in possesso di partita IVA, non contemplate nella tabella sopra



riportata, a condizione che l'utente dichiari, a mezzo di idonea modulistica, che:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
 - di essere in regola con gli adempimenti ed i pagamenti del tributo sui rifiuti (TARI/TARSU) alla data della presentazione della domanda di riduzione;
5. Di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dai precedenti punti 2,3 e 4 ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2021/2023, anno 2021, cod. 09.03.1.09.0000001 (agevolazioni/riduzioni su tassa rifiuti) per € 43.202,00 e da risparmi derivanti dal contributo covid-19 (fondone 2020) IS 731/2020 per € 4.500,00;
6. Di procedere alla riscossione del tributo TARI 2021 secondo quanto disposto dall'art. 29 del vigente regolamento TARI in 2 rate con scadenza
- prima rata: 16 settembre 2021
 - seconda rata: 16 marzo 2022
- e di fissare al 16 ottobre 2021 il termine per la richiesta delle agevolazioni di cui ai precedenti punti 2,3e 4.
7. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di rispettare i termini fissati dal regolamento

Alla presenza di n. 10 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Colombo, Ferrari, Piantanida), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

**IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sig.ra Concetta Bonarrigo**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Roccia**



